



30141 VENEZIA MURANO – Fondamenta Serenella n. 18

Codice Fiscale n. 02590400277

S T A T U T O

Art. 1) Il Comitato Nazionale Italiano dell'Association Internationale pour l'Histoire du Verre (A.I.H.V.), ha attualmente sede in Murano – Venezia , presso la Vetreria Artistica Archimede Seguso, Fondamenta Serenella n. 18, cap 30141, ed è una Associazione senza scopo di lucro, il cui fine è di proporre e adottare ogni iniziativa atta a far avanzare gli studi nel campo della storia del vetro, alla cui fioritura l'Italia in generale e Venezia in particolare hanno dato nel corso dei secoli contributi determinanti.

In particolare si propone

- a) di favorire lo svolgimento in estensione e profondità, di ricerche storico-artistiche, archeologiche, documentarie e delle antiche tecnologie del vetro, con particolare riguardo ai vetri prodotti in Italia dall'antichità fino ai nostri giorni;
- b) di promuovere lasciti, donazioni, acquisizioni di opere vetrarie dirette ad arricchire i Musei Italiani;
- c) di prendere ogni iniziativa diretta alla diffusione della conoscenza, alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione museografica del patrimonio vetrario italiano.

Per il raggiungimento degli scopi soprariocordati, e comunque solo in via sussidiaria, il Comitato potrà esercitare attività di editoria, di organizzazione di congressi di studio e di mostre.

Art. 2) Si diviene soci del Comitato per invito del Consiglio o per adesione dell'interessato approvata dal Consiglio, accompagnata dal versamento della quota sociale.

Art. 3) Il Comitato ha soci fondatori e soci ordinari. E' socio fondatore chi ha preso parte all'atto costitutivo del Comitato. E' socio ordinario chi, non avendo preso parte all'atto costitutivo, abbia aderito al Comitato anteriormente alla sua costituzione legale o si sia ad esso successivamente associato in uno dei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 4) Ogni socio fondatore e ordinario è tenuto al pagamento al Comitato di una quota sociale che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea. Nell'assemblea annuale di cui all'art. 8 hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota dell'anno precedente.

Art. 5) Perdono la qualità di soci coloro che non effettuino il pagamento della quota sociale di cui all'articolo precedente e che operino in contrasto con le finalità del Comitato.

Art. 6) Il patrimonio netto del Comitato è costituito:

- a) dalle quote dei propri soci, ovvero capitale sociale;
- b) da eventuali riserve costituite da atti di liberalità di soggetti pubblici e privati;
- c) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali.

Art.7) Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vice- Presidente;
- d) il Consiglio;
- e) i Revisori.

Art. 8) L'assemblea dei soci è convocata in Italia almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Ad essa devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Presidente sull'andamento culturale ed economico del Comitato;
- b) il bilancio dell'esercizio sociale e un programma dell'attività futura;
- c) gli altri argomenti proposti all'ordine del giorno.

Ogni tre anni l'assemblea dovrà anche deliberare sulla nomina del Consiglio e dei Revisori.

Art. 9) L'assemblea è convocata dal Consiglio mediante invito del Presidente inviato almeno venti giorni prima di quello fissato.

Art. 10) Ogni socio, fondatore o ordinario, ha diritto a un voto. Il socio impedito può farsi rappresentare alla assemblea da un altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Art.11) L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle relative alla modifica del presente statuto, sono prese a maggioranza dei presenti e votanti. Lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del suo patrimonio sono oggetto di deliberazione dell'Assemblea a maggioranza dei soci.

Art. 12) Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e a lui spetta la firma sociale. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato. Il Presidente fa parte del Consiglio e lo presiede.

Art. 13) Il Consiglio è composto da un minimo di sei fino a un massimo di nove consiglieri nominati dall'Assemblea fra i soci fondatori e ordinari. Possono altresì essere chiamati a far parte del Consiglio, per cooptazione dei consiglieri nominati dall'Assemblea, fino ad altri tre membri che il Consiglio ritenga possano apportare un particolare contributo all'attività del Consiglio, in considerazione della loro esperienza.

Il Consiglio provvede per tutto quanto rientra nell'oggetto sociale ad esclusione di quanto riservato per legge o per statuto all'assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio nella sua prima riunione nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

E' data facoltà al Consiglio di eleggere, anche al di fuori dei suoi componenti, come presidente onorario persona che si sia particolarmente distinta nell'attività del Comitato.

Art.14) Il Vicepresidente ha la firma sociale in assenza del Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo. Ove venissero meno uno o più dei componenti il Consiglio fino a un massimo di tre o anche il Presidente, il Consiglio verrà reintegrato con i primi non eletti.

Art. 15) Il Consiglio è convocato in Italia dal Presidente con invito inviato almeno otto giorni prima di quello fissato e contenente l'ordine del giorno, quando non si è autoconvocato durante la seduta precedente. I membri del Consiglio eventualmente assenti vengono informati subito dell'autoconvocazione. Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza dei Consiglieri, con prevalenza del voto del Presidente, in caso di parità.

Art. 16) Il Tesoriere redige i bilanci e cura la gestione dei fondi nel quadro e nei limiti delle deliberazioni del Consiglio e sotto il suo controllo.

Art. 17) Il Segretario o chi lo sostituisce redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e cura l'esecuzione delle iniziative prese dal Consiglio.

Art. 18) I Revisori dei Conti, in numero di due, vengono nominati dall'assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi hanno il compito di controllare, con facoltà di esame della documentazione, la regolarità della gestione e di predisporre una breve relazione all'assemblea.

Art. 19) Ove il Comitato deliberasse il proprio scioglimento, si dovrà provvedere perché il suo patrimonio rimanga destinato al raggiungimento di uno degli scopi previsti dal presente Statuto.